

COPIA

CIRCOLARE

08006302204		
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA		
N. 2556/06	15 SET. 2006	
UOR	CC	S.C.
Funzione	Macreattività	Attività
Fascicolo	Sottoscrizione	



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile



Ufficio I
Rif. n. Q. 114/2006 F.I. 016.001.002-27
(da citare nella corrispondenza)

A. Carrara

*V. ai commissari della
Dr.ssa Giuffrida e
alla Dr.ssa G. Morebiti.
T. Le eccellenze*

Roma, - 5 SET. 2006

Al Sig. Presidente della Corte di Appello
Reggio Calabria
(rif. 1847/2006 del 27.3.2006)

Al Sig. Presidente del Tribunale
Reggio Calabria
(rif. 1103/06 del 27.3.2006)

Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia
Roma
(rif. 271/Q/06-3812 del 20.7.2006)

Oggetto: Proroga delle funzioni dei Giudici onorari aggregati della Sezione Stralcio del Tribunale di Reggio Calabria. Richiesta di pagamento dell'indennità fissa.

E' stato chiesto di conoscere se ai Giudici onorari aggregati della Sezione Stralcio del Tribunale di Reggio Calabria, cessati dalle funzioni prima del 31 dicembre 2005 spetti la corresponsione della indennità fissa prevista dall'art. 8, comma 2, Legge 276/97 per il periodo 15 settembre 2005 - 31 dicembre 2006 e comunque per quello eventualmente minore in cui non hanno prestato servizio per essere scaduto l'originario mandato prima del 31 dicembre 2005.

Al riguardo si rappresenta che l'art. 18 del D.L. 30.12.2005, n. 273 aveva disposto la proroga fino al 31 dicembre 2006 delle funzioni dei G.O.A. "il cui mandato scade tra la data di entrata in vigore del presente decreto (31.12.2005) ed il 31.12.2006".

Successivamente, con la Legge di conversione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2006, l'articolo 18 è stato modificato nel senso che la proroga è stata anticipata ai G.O.A. *"il cui mandato è scaduto o scade tra il 15 settembre 2005 ed il 31 dicembre 2006"*.

In sostanza, con tale modifica è accaduto che alcuni dei G.O.A. il cui mandato non era stato prorogato sulla base della previsione del Decreto Legge, in quanto scaduto prima del 31.12.2005, si sono visti, con l'entrata in vigore della Legge di conversione del 23 febbraio 2006, prorogare l'incarico per un altro anno, essendo la scadenza del loro mandato compresa nel periodo 15 settembre 2005 - 31 dicembre 2006.

Gli stessi G.O.A. chiedono ora, proprio in considerazione della proroga stabilita dalla legge di conversione, la corresponsione della indennità fissa anche per il periodo non coperto dal Decreto Legge (15 settembre 2005 - 31 dicembre 2006).

Ad avviso di questa Direzione Generale, la legge di conversione ha prodotto soltanto l'effetto di prorogare il servizio per i G.O.A. per i quali il mandato prima del 31 dicembre 2005 era già scaduto, per cui anche se successivamente la legge ha prorogato il mandato, vi è stato comunque un periodo in cui i predetti G.O.A. non possono essere considerati in servizio.

Vi è stata dunque soluzione di continuità nello svolgimento dell'incarico e per tale motivo si ritiene non sia possibile né il ricompattamento del servizio, né il riconoscimento dell'indennità fissa per siffatto lasso temporale.

IL DIRETTORE GENERALE

Alfonso Papa

